



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario (relatore)
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

Nella camera di consiglio 5 novembre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Cornaredo (MI)

Vista la nota pervenuta in data 29 ottobre 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Cornaredo (MI) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere pervenuta dal comune sopra citato;

Udito il relatore, P. Ref. Rossana De Corato;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Cornaredo ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere le modalità di applicazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018, con il quale è stata riconosciuta agli enti locali la possibilità, previa adozione di uno specifico regolamento, di destinare il maggiore gettito (accertato e riscosso) derivante dagli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali

degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente.

Nello specifico, il rappresentante legale, nell'evidenziare che l'applicazione della suddetta norma è possibile, per espressa indicazione del legislatore, solo nei confronti dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha chiesto *"...se ai fini della possibilità di attribuire l'incentivo al settore entrate la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione sia il 31/12 dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 151, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, oppure se a tale scopo possa considerarsi valido anche l'eventuale termine successivo al 31/12 stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze, come previsto nell'ultima parte del medesimo art. 151..."*.

A tal proposito, l'ente istante ha rappresentato che recentemente si è pronunciata la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (cfr. deliberazione n. 52/2019/PAR), la quale ha considerato, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, il termine di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre; a differenti conclusioni, invece, è giunta l'IFEL (Fondazione ANCI) nella "Nota di approfondimento del comma 1091 della Legge di bilancio 2019", nella quale è stata prospettata l'applicazione del comma *de quo* anche nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione sia avvenuta nei termini *"...prorogati dal decreto ministeriale (...) previsto al comma 1, ultimo periodo, dell'art. 151 del Tuel e, quindi, per il 2019 occorre far riferimento alla data del 31 marzo. D'altro canto, se il legislatore avesse voluto far espresso riferimento ai termini non prorogati ordinariamente previsti dal Tuel lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019..."*

Conclusivamente il Sindaco del Comune di Cornaredo ha formulato la seguente istanza di parere: *"...Stante le letture contrapposte della norma di legge e la necessità da parte del Comune di non incorrere nel rischio di riconoscere indebiti incentivi retributivi al personale dipendente, si chiede a codesta Sezione della Corte dei Conti di voler fornire il proprio autorevole parere in merito alla questione sottoposta..."*.

Considerato in

DIRITTO

1. AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di Cornaredo presenti, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limiti della funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile sia soggettivamente, essendo stata sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che oggettivamente, in quanto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza del controllo, la questione sottoposta all'attenzione di questa Sezione attiene all'interpretazione di norme recate dalla Legge di Bilancio, finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed alla corretta gestione delle risorse finanziarie e quindi, riconducibili, in senso lato, alla materia della contabilità pubblica.

2. MERITO

Deve preliminarmente considerarsi che, come più volte ribadito anche dalla Sezione delle autonomie, l'attività consultiva prescinde necessariamente dalla fattispecie alla quale si riferisce la richiesta di parere formulata dall'ente interessato e fornisce soluzioni in termini di stretto principio.

Così come chiaramente esplicitato nel parere reso dalla Sezione regionale dell'Emilia-Romagna (cfr. deliberazione n. 52/2019/PAR), richiamato dal medesimo ente istante, il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018 "*...è da intendersi il 31/12 dell'anno di riferimento di cui all'art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000...*".

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle esaurienti e condivisibili considerazioni formulate nel parere suindicato, le quali sono volte precipuamente ad evidenziare come la possibilità riconosciuta dal legislatore di differire con Decreto ministeriale (oltre il termine del 31 dicembre) l'approvazione del bilancio di previsione "*...in presenza di motivate esigenze...*" - contemplata dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) -, è tutt'altro che priva di effetti sulla gestione del bilancio, operando, nel caso di specie, il regime restrittivo previsto per l'esercizio provvisorio di cui al medesimo art. 163 commi 4, 5, 6 e 7. Né la previsione e l'erogazione di risorse incentivanti, quali quelle previste dall'art. 1 comma 1092 della Legge n. 145/2018, possono ritenersi sottratte ai suddetti limiti.

Occorre, inoltre, precisare che ove si optasse per una diversa interpretazione della norma, vale a dire quella di considerare, ai fini dell'applicazione della stessa, il termine di approvazione del bilancio di previsione prorogato (il 31 marzo 2019), si finirebbe per privare di significato l'espressa apposizione di un termine da parte del legislatore ("*... i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...*"), considerato che la disposizione normativa sarebbe applicabile praticamente a tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione (entro il 31 marzo 2019), rimanendone esclusi solo ed esclusivamente quelli che, non avendolo approvato neanche nel termine prorogato, incorrerebbero nella procedura di commissariamento ed eventualmente di scioglimento del

Consiglio comunale di cui all'art. 141 del Tuel; evenienza, quest'ultima, che sarebbe, comunque, ostativa a qualsivoglia atto di gestione o di disposizione delle risorse di bilancio da parte dell'ente.

Infine, ad avviso del Collegio, risulta essere priva di pregio, l'affermazione contenuta nella "Nota dell'IFEL" e riportata nell'istanza di parere secondo la quale il legislatore se "...avesse voluto far espresso riferimento ai termini non prorogati ordinariamente previsti dal Tuel lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019...", infatti, è appena il caso di precisare che la norma richiamata prevede espressamente che alcune specifiche norme recate in disposizioni di legge precedenti (contenute in leggi finanziarie, di bilancio, di semplificazione ecc.) a decorrere dall'esercizio 2019, "...non trovano applicazione..." nei confronti dei "...comuni (...) che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente...".

In altri termini, il legislatore ha inteso specificare che alcune norme precedenti alla Legge di bilancio 2019 ed ordinariamente applicabili agli enti locali, non si applicano più "...a decorrere dal 2019...", proprio nei confronti degli enti più virtuosi (che hanno rispettato il termine di approvazione del bilancio di previsione del 31 dicembre e del conto consuntivo del 30 aprile), quindi si tratta, all'evidenza, contrariamente a quanto asserito dall'IFEL, di fattispecie legislativa assolutamente non sovrapponibile, neanche sotto il profilo meramente esegetico, a quella che qui ne occupa, sia in quanto il citato comma 1091 è contenuto nella medesima legge di bilancio, sia in quanto è indubbiamente (ed esclusivamente) applicabile agli enti che hanno rispettato il termine legale di approvazione del bilancio.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 5 Novembre 2019

Il Relatore
(Rossana De Corato)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria
il...06/11/2019
Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)